



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del Registro - Anno 2024

OGGETTO:	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 E AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di luglio alle ore 10:48 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

<i>COGNOME e NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
DI GIORGIO FRANCESCO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(in videoconferenza) SCIABICA STEFANO DOMENICO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONDI' ANTONELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(in videoconferenza) TORTORICI VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(in videoconferenza) DI GIORGIO ANNA RITA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PRESENTI N° 4 ASSENTI N° 1		

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone (in videoconferenza)

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, è stato previsto all'articolo 6 l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione che definisce, tra l'altro, “compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”.
- la Delibera del 17 gennaio 2023 dell'ANAC ha previsto che “*il termine di approvazione del PIAO è entro i 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione*”.
- La programmazione del fabbisogno del personale costituisce indispensabile strumento di programmazione dell'attività dell'Ente e presupposto per l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria del Comune e pertanto deve adottarsi detta programmazione nelle more dell'elaborazione del Piano integrato delle attività e organizzazione;
- Con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche*”, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- La programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

- In conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- Il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- Il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che al comma 1-quinquies stabilisce testualmente che *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*;

CONSIDERATO che il comma 1-quinquies fa scaturire il divieto di assunzione, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per:

- L'approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 151, comma 1, TUEL, o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell'esercizio provvisorio (15/03/2024). La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del successivo comma 1-*octies*, il bilancio di previsione 2017-2019;
- L'approvazione del rendiconto, fissato al 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento (art. 18 D.lgs. n. 118/2011 e artt. 151, comma 7 e 227, comma 2 TUEL prorogato dal d.l. 18/2020). La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-*octies*, il rendiconto 2016;
- L'approvazione del bilancio consolidato, per gli enti tenuti a tale adempimento. Il termine è fissato al 30 settembre di ogni anno (art. 18 D.lgs. n. 118/2011 e art. 151, comma 8 TUEL) e la prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-*octies*, il bilancio consolidato 2016;
- L'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla Banca Dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009 (art. 18 D.lgs. n. 118/2011), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

RILEVATO CHE:

- Il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- Per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 - della L. n. 296/2006, che per questo Ente Com.le ammonta ad € 1.689.920,32;
- In merito alla sopracitata legge n. 296/2006, la Corte dei conti si è così espressa: la *“Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già riportato in una deliberazione di poco precedente, la n. 20/2017/QMIG (riferita ai limiti posti al trattamento accessorio del personale dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 27 del 2017, ha adottato un orientamento omogeneo ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica posti alle spese complessive del personale ed alle assunzioni con contratti c.d. flessibili, sottolineando come, per le spese eterofinanziate, “la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l'esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell'ente”. Nel caso di specie, superando l'interpretazione adottata con riferimento al limite posto alla spesa complessiva per il personale (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006), la medesima Sezione ha precisato i presupposti ed i limiti entro i quali un ente locale può escludere, dalla dimostrazione del rispetto del vincolo di finanza pubblica, le spese sostenute per l'esercizio di funzioni finanziate da altro ente pubblico, sottolineando, in particolare, la necessità con riguardo all'attribuzione di fondi finalizzati, dell'assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente ricevente (principio della neutralità finanziaria), nonché della correlazione tra la durata dei contratti ed il perdurare dei relativi finanziamenti. Si tratta di approdo interpretativo che valorizza, nel presupposto della sostanziale assenza di oneri per l'ente territoriale, l'esigenza di garantire adeguata flessibilità operativa agli enti pubblici, l'erogazione delle cui attività istituzionali prescritte dalla legge (statale o regionale) 6 possono mutare nel corso del tempo, richiedendo un necessario incremento di spesa ove quest'ultimo sia specificatamente finanziato da una corrispondente entrata finalizzata. In caso contrario, si negherebbe la possibilità allo Stato o alle regioni, come a qualsiasi altro ente pubblico, di concorrere, delegare o avvalersi della struttura organizzativa di altra amministrazione in caso di perseguimento di finalità istituzionali che la legge attribuisce a entrambi, imponendo un'antieconomica duplicazione di strutture (e relativo personale) e un irrigidimento nella taratura delle dotazioni organiche del personale (in distonia con l'esigenza di temporaneità e flessibilità, nonché di coerenza alle missioni istituzionali pro tempore attribuite dalla legge, alla base dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2011, come novellato dall'art. 4 del d.lgs. n. 75 del 2017). In applicazione dei*

predetti principi, di recente la scrivente Sezione regionale di controllo, con la deliberazione n. 105/2018/PAR, con riferimento ai limiti di finanza pubblica posti al salario accessorio (art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016), ha ritenuto che “i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti”. Traendo le conclusioni dalle norme di legge e dalle pronunce giurisprudenziali sopra esposte, si può affermare, in particolare sulla base delle deliberazioni adottate in funzione nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, che possono essere esclusi dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) ed alle spese per contratti di lavoro c.d. flessibili (art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010), oltre alle fattispecie indicate espressamente dalla legge, anche quelle interamente gravanti su fondi dell’Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati. Inoltre, sulla base dei più recenti approdi nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)” (cfr. Corte de conti Sez. Liguria n. 116/2018/PAR);

- Nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che:

- Impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;
- La norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

VISTO l’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

VISTO l'art. 31 bis del Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni con la legge n. 233 del 29 dicembre 2021 che prevede la possibilità di assunzioni in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione con la legge del 28 giugno 2019 n. 58, dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente a partire dal 20 aprile 2020;

VISTA la circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 avente ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, con la legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160 del 27/12/2018 (legge di bilancio 2020);

DATO ATTO CHE:

- Questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;
- A seguito di richiesta di collocamento in riposo, nel 2023 si è avuta la cessazione di n. 1 rapporto a tempo pieno di categoria D, n. 3 istruttori amministrativi a tempo pieno Cat. C, n. 2 esecutore amministrativo come si evince da allegato “E”;

CHE la situazione organica dell'ente alla data attuale è la seguente come da allegato “A” approvato gs. Deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2024;

DATO ATTO del rispetto della legge 12/03/1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

VISTO:

- Che il Comune di Chiusa Sclafani ha popolazione superiore ai 1.000 abitanti con rapporto

dependenti/popolazione superiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;

- Che per l'anno 2023 è stato rispettato il pareggio di bilancio e in base ai dati di consuntivo è stato rispettato anche l'equilibrio di Bilancio;
- Che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- Che l'Amministrazione ha adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16/01/2024;
- Che l'Amministrazione ha provveduto alla Ricognizione di eventuali eccedenze, con esito negativo, ed aggiornato la dotazione organica con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 9/01/2024;
- Che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- Che la nuova struttura organizzativa così delineata è coerente con il quadro normativo del citato art. 1, c. 557 e segg. della L. 296/2006;
- Che con il presente programma delle assunzioni per il triennio 2024/2025/2026 viene altresì rispettato il limite previsto dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 per il lavoro flessibile che ammonta ad € 85.097,11;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il rendiconto finanziario 2023;

CONSIDERATO CHE:

a) il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

b) la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione N.25/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di Controllo per la Regione Sardegna, con la deliberazione n. 70/2017/PAR, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
- la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
- i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti all'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Chiusa Sclafani si colloca nella fascia demografica di 2000 - 2999 abitanti con un valore soglia di riferimento del 27,60% e che dal rendiconto 2023 è emerso che il rapporto tra entrate correnti e spese di personale, secondo le definizioni dell'art. 2, è pari a 29,56% e, pertanto, il comune non può incrementare il valore del predetto rapporto;

CONSIDERATO che si rende necessario che l'Ente dimostri il mantenimento del rapporto tra entrate correnti e spesa del personale, secondo le definizioni dell'art. 2 pari a 29,56%;

VISTO l'allegato "D" rappresentante il "Prospetto dimostrativo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 D.M. del 17/03/2020 – 2024-2026";

CONSIDERATO che il Comune, come da allegato "C", fino al 31/12/2025 disporrà di risparmi derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro di n. 3 dipendenti, così ripartiti: n. 1 "operatore" e n. 1 "operatore esperto" per l'anno 2024 e n. 1 "operatore esperto" per l'anno 2025;

CONSIDERATO che il Comune dispone altresì di ulteriori risparmi derivanti da cessazione del rapporto di lavoro per l'anno 2023, come meglio specificato dall'allegato "E";

RILEVATO, inoltre, che il Comune di Chiusa Sclafani può utilizzare le capacità assunzionali che la normativa permette, così come previste nell'allegato "D";

VISTA la deliberazione n. 91/2020 della sezione regionale Liguria della Corte dei conti che, in aderenza agli indirizzi giurisprudenziali dalla stessa citati (Friuli Venezia Giulia n. 17/2019/PAR e per il Piemonte, n. 17/2019/PAR, nonché, anche se con specifico riferimento ai limiti posti al salario accessorio, dalla scrivente Sezione regionale nelle deliberazioni n. 105/2018/PAR, n. 56/2019/PAR e n. 51/2020/PAR, Sezione delle Autonomie, nelle motivazioni della deliberazione n. 26/2014/QMIG, n. 20/2017/QMIG, n. 23/2017/QMIG), ha affermato che il legislatore *"ha dettato una regola specifica proprio con riferimento alla corretta determinazione del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti ai fini dell'individuazione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019. Nello specifico, il comma 3-septies dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, ha disposto che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"*;

CONSIDERATO che, secondo la stessa Corte, l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, *"ha natura sostanzialmente ricognitiva della giurisprudenza contabile in materia"* e che la *"precisazione legislativa, che conferma il principio di carattere generale dell'esclusione, ai fini dell'osservanza di norme di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, delle spese aventi fonte in finanziamenti finalizzati provenienti da altri soggetti"* *"esprime un principio di carattere generale in materia di precisa determinazione delle capacità assunzionali di personale"*

a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali, che si pone in continuità con deroghe similari, già previste dal legislatore in casi specifici (qual è, per esempio, l'illustrato art. 2 del d.l. n. 109 del 2018) o emerse nell'elaborazione della giurisprudenza contabile (in precedenza richiamata)";

CONSIDERATO che pertanto, secondo la Sezione della Corte dei conti citata, il *“tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale);*

VISTA la deliberazione della Corte dei conti Sicilia n. 131/2020 che ha affermato, in ordine alla disciplina dettata dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, che *“in base al tenore letterale delle nuove disposizioni, la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (come sembra, invece, paventare il comune richiedente), ma gli impone di attuare un <<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti.”*

“In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni).”

CONSIDERATO che ciò appare confermato anche dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi *“possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento”.*

Considerato che *“solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo)”.*

CONSIDERATO, con precipuo riguardo alle spese finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) come esposto dalla Corte dei conti della Liguria nel citato parere 91/2020.

CONSIDERATO, tuttavia, che la Corte dei conti Sezione Controllo per la Sicilia con deliberazioni n. 50/2022 e 111/2022 si è posta in contrasto con altre Sezioni regionali di controllo (Puglia n. 116/2020 e 6/2021/PAR, Liguria n. 91/2020/PAR, Calabria 63/2021, Emilia Romagna 50/2021, Piemonte n. 118/2021/SRCPIE/PAR), poiché ha interpretato l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020

affermando che le spese per il personale assunto prima della legge 126/2020, seppur etero-finanziate secondo i principi elaborati dalla Sezione Autonomia con deliberazioni nn. 20/2017/QMIG e 23/2017/QMIG, non possono essere neutralizzate.

RITENUTO di aderire all'interpretazione maggioritaria (Sez. Regionali della Corte dei conti Puglia n. 116/2020 e 6/2021/PAR, Liguria n. 91/2020/PAR, Calabria 63/2021/PAR, Emilia Romagna 50/2021/PAR, Piemonte n. 118/2021/SRCPIE/PAR) che afferma, invece, che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, in quanto norma ricognitiva, conferma l'applicazione del principio di neutralità esplicitato dalla Corte dei conti Sezione Autonomia con le citate deliberazioni nn. 20/2017/QMIG e 23/2017/QMIG anche per le spese di personale etero-finanziato assunto prima della legge n. 126/2020.

CONSIDERATO che, in adesione agli indirizzi interpretativi espressi dalla maggioranza della Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti nelle deliberazioni citate, la spesa per il personale in servizio presso l'Ente per la parte finanziata da altro ente pubblico nonché il finanziamento stesso non rilevano, né in entrata che in uscita, anche ai fini del rapporto tra spese di personale ed entrate di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 17/03/2020 e che, quindi, devono sterilizzarsi anche i trasferimenti regionali derivanti dalle stabilizzazioni del ex personale precario e la relativa spesa per pari importo, in quanto detta spesa è qualificabile come etero-finanziata (cfr. Deliberazione della Corte dei conti Sicilia n. 50/2022/PAR);

CONSIDERATO che il valore soglia di cui all'6, comma 3, del D.M. 17/03/2020, al netto dei rimborsi, per la spesa di personale, a seguito delle assunzioni programmate, sarà pari a € 793.594,28 per il 2024 e € 796.674,97 per il 2025 e € 796.674,97 per il 2026;

CONSIDERATO che dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e dell'art. 6, comma 3, del D.M. 17/03/2020 non può superare il predetto valore soglia;

CONSIDERATO necessario programmare le seguenti assunzioni, inserite nel "Piano Assunzionale a tempo indeterminato 2024-2026" (all. B) redatto conformemente alle previsioni del "Prospetto dimostrativo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2" (all. D), entro il limite del valore soglia di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 17/03/2020 (all. D);

DATO ATTO pertanto che, a seguito delle cessazioni e delle assunzioni programmate secondo la previsione delle entrate, si prevede il mantenimento del valore soglia previsto;

RITENUTO che inoltre nelle more delle suddette assunzioni sono autorizzate le assunzioni di personale in convenzione, scavalco o ex art. 110 tuel e a tempo determinato nei limiti delle risorse di cui agli allegati C ed E alla presente deliberazione;

VISTO il D.L.gs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U., n.108, del 27.04.2020;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n.17102/1, dell'8/06/2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

VISTO il T.U. n.267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la dotazione organica del personale in funzione del fabbisogno dell'Ente approvata con Deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2024, che si ritiene di modificare con il presente atto come da allegato "A";

VISTO il prospetto relativo al piano assunzionale a tempo indeterminato di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'allegato "Prospetto dimostrativo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 D.M. 17/03/2020– 2024/2026 (all. D) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i. che prevede la predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Giunta Comunale;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- L'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- L'art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
- La Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- L'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- La L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

RILEVATO CHE:

- Il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- La Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 4072 del 25.06.2010 ritiene che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

RICHIAMATI:

- L'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183;
- Il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17/03/2020;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere dell'Organo di revisione contabile rilasciato con verbale n. 12 del 10.07.2024, acquisito al protocollo dell'ente al n. 7445 dell'11.07.2024;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito dalla L.R. 48/1991 e modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole Chiusa Scalfani, 02.07.2024	Il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa F.to Avv. Placido Leone
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole Chiusa Scalfani, 02.07.2024	Il Responsabile dell'Area 2 Economico-Finanziaria F.to Avv. Placido Leone

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1. DI CONFERMARE** la ricognizione annuale e aggiornare la dotazione organica, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n 3 del 09/01/2024, come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base di quanto esposto in premessa da cui si evince che alla luce delle attività da svolgere in relazione alle finalità e agli obiettivi non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale.
- 2. DI PRENDERE ATTO**, dei risparmi di cui all'allegato "E" e delle previsioni di cessazione di cui allegato "C", elaborati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3. DARE ATTO** il comune di Chiusa Scalfani rispetta il limite della spesa massima previsto come tetto massimo alla spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 - della L. n. 296/2006 e anche la spesa programmata per nuove assunzioni rispetta detto limite pari ad € 1.689.920,32.
- 4. DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, il "Prospetto dimostrativo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 D.M. 17/03/2020–2024/2026" (All. "D") e il "Piano Assunzionale a tempo indeterminato 2024-2026" (All. B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che confluiranno nell'apposita sezione del PIAO 2024/2026
- 5. DI AUTORIZZARE** le assunzioni di personale in convenzione, scavalco o ex art. 110 tuel e a tempo indeterminato nei limiti della capacità assunzionale di cui all'allegato "D" alla presente

deliberazione.

6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Chiusa Sclafani, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U..
8. **DI DARE ATTO** che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del redigendo Piano integrato delle attività e organizzazione 2024-2026.

Il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to **Avv. Placido Leone**

Il Proponente
Il Sindaco
F.to **Dott. Francesco Di Giorgio**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Visti i pareri espressi dal Responsabile dell'Area 1 Amministrativa e dal Responsabile dell'Area 2 Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 4 contrari 0 astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
F.to Stefano Domenico Sciabica

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____
Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa odotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Chiusa Sclafani, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n _____ del _____, ex art. 4 L.R. 23/97.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone



COMUNE DI
CHIUSA SCLAFANI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE n. 12 del 10/07/2024	OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026".
---	---

Il Revisore Unico del Comune di CHIUSA SCLAFANI, nella persona di PANTANO MICHELE, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 22/11/2022;

VISTI:

- gli atti predisposti dagli uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, trasmessa con pec del 31/05/2024, prot. n. 5743 di pari data, avente ad oggetto il *"Programma Triennale del fabbisogno di personale 2024-2026"*, unitamente agli allegati;
- l'email di integrazione del 14/06/2024 trasmessa dall'Ufficio personale dell'Ente;
- gli atti rettificativi della proposta di delibera prot. 5743/2024, trasmessi con pec del 02/07/2024 (prot. n. 7100/2024);
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle"*

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- *l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- *l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;*

PRESO ATTO CHE:

- *il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- *l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- *le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;*

CONSIDERATO che gli enti sono chiamati a adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

RICHIAMATI:

- *l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente*

decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il D.M. del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

PRESO ATTO che:

- a seguito di ricognizione annuale, non risultano sussistere situazioni di eccedenze o soprannumero di personale, giusta delibera di G.M. n. 03 del 09/01/2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 16/01/2024 è stato adottato il piano delle azioni positive 2024/2026 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 24/05/2024 è stato approvato il Rendiconto 2023;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 24/05/2024 è stato approvato il DUPS 2024/2026;
- in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del D.U.P. 2024-2026, prot. n. 2586 del 11/03/2024, lo scrivente revisore ha espresso parere favorevole (verbale n. 03 del 14/03/2024, che qui si richiama), fatta eccezione per la programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale, per la quale l'Organo di revisione ha espresso parere non favorevole. Difatti il calcolo degli spazi assunzionali disponibili per nuove assunzioni evidenziato nel citato piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, non consente di rispettare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i., nonché all'art. 6, comma 1 del relativo decreto attuativo, che impongono agli Enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia di rientro del 31,60%;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 05/07/2024 è stata approvata la modifica del DUPS 2024/2026, in relazione alla quale lo scrivente revisore ha espresso parere non favorevole, per quel che concerne la programmazione finanziaria del fabbisogno di personale (con verbale n. 10 del 14/06/2024, che qui si richiama);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 05/07/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 - 2026;

CONSTATATO che:

- nel “Programma Triennale del fabbisogno di personale 2024-2026” sono previste spese per assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2024 (euro 195.372,71, netto IRAP, e comprensiva della quota eterofinanziata di euro 67.782,68. Alla predetta spesa complessiva è inoltre da aggiungere la spesa per l’assunzione di un’ulteriore unità di agente di polizia locale), come dettagliato nell’allegato B (prot. 7100/2024) alla proposta di delibera;

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

- sono previste “assunzioni di personale in convenzione, scavalco o ex art. 110 del TUEL e a tempo determinato nei limiti delle risorse di cui agli allegati C ed E alla proposta di deliberazione” (nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato) e comunque nel limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010;

CONSIDERATO:

- che per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell’anno 2009, per gli enti in regola con il vincolo di cui al comma 557 della legge 296/2006 (per gli enti non in regola con il vincolo, il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009), così rideterminata a seguito dell’**esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato** (ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) **e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea nonché nell’ipotesi di cofinanziamento**, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
- che l’Ente, prevedendo “assunzioni di personale in convenzione, scavalco o ex art. 110 del TUEL ed a tempo determinato nei limiti delle risorse di cui agli allegati C ed E alla proposta di deliberazione” (nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato), deve rispettare il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (pari per l’Ente ad euro 85.097,11), fatta eccezione per la spesa per lavoro flessibile, esclusa dalle limitazioni previste dal citato comma rispetta;
- che l’Ente rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, pari ad euro 1.689.920,32 (media triennio 2011/2013), sia per l’anno 2023 (dato a consuntivo), che per la spesa del personale prevista nel programma, al lordo dei pensionamenti previsti: euro 1.321.863,59 per l’anno 2024, euro 1.396.062,58 per l’anno 2025 ed euro 1.399.143,27 per l’anno 2026 (come da allegato D alla proposta di delibera).

Prendendo a base del calcolo, più correttamente, la spesa del personale prevista nel Bilancio di previsione 2024/2026 (euro 1.527.231,00 per il 2024, euro 1.469.849,95 per il 2025 ed euro 1.397.683,72), permane il rispetto del limite.

RILEVATO che, in applicazione delle disposizioni dettate in tema di assunzioni a tempo indeterminato (art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, e relativo Decreto attuativo del 17/03/2020¹):

- il Comune di CHIUSA SCLAFANI si colloca nella fascia demografica di cui alla lett. C) della tabella 1 dell’art. 4 del D.M. 17/03/2020 (popolazione da 2.000 a 2.999), avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2.549 abitanti;
- l’Ente presenta un’elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, come si evince dalle sotto riportate tabelle:

Denominazione
Anno
Popolazione (n. abitanti)

CHIUSA SCLAFANI
2023
2.549

TAB. A - SPESA DEL PERSONALE

Voce da considerare	Importo consuntivo anno 2023	note	Spesa 2018
MACRO AGGREGATO BDAP U.1.01.01.00.000	1.057.641,46		1.550.262,40
DA AGGIUNGERE CODICE SPESA U1.03.02.12.001-002-003-999			
DA AGGIUNGERE ONERI RIFLESSI NON INCLUDERE L'IRAP	329.678,17		
TOTALE	1.387.319,63		1.550.262,40

TAB. B - ENTRATE CORRENTI

Voce da considerare	Dato medio ultimi tre rendiconti approvati			
	2021	2022	2023	MEDIA
ENTRATE CORRENTI - accertamenti di competenza				
01 ENTRATE TITOLO I	1.462.429,81	1.516.658,79	1.541.849,98	1.506.979,53
02 ENTRATE TITOLO II	1.570.120,87	1.762.711,07	1.803.428,82	1.712.087
03 ENTRATE TITOLO III	138.588,59	269.827,66	189.708,05	199.375
TOTALE				3.418.441,21

TAB. C - ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE

TOTALE TABELLA 2 ENTRATE CORRENTI	3.418.441
A DETRARRE FCDE BILANCIO ASSESTATO 2023	201.566
TOTALE	3.216.874,94

TABELLA D

	CONSUNTIVO 2023	PROIEZIONE 2024	PROIEZIONE 2025	PROIEZIONE 2026	Note
ENTRATE TITOLI I,II,III-MEDIA 2021/22/23	3.418.441,00	3.418.441,21	3.418.441,21	3.418.441,21	
FCDE ASSESTATO 2023	201.566,00	130.236,15	120.572,11	120.482,11	
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	3.216.875,00	3.288.205,06	3.297.869,10	3.297.959,10	
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	55.914,77	67.141,74	67.141,74	67.141,74	(1)
ENTRATE DEPURATE DA TRASFERIMENTI E FCDE	3.160.960,23	3.221.063,32	3.230.727,36	3.230.817,36	
SPESA PERSONALE (A)	1.387.319,63	1.321.863,59	1.463.706,67	1.434.384,47	(2)
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (B) (-)	55.914,77	67.782,68	67.141,74	-	
RIDUZIONI PER PENSIONAMENTI/CESSAZIONI (C)(-)		53.529,63	29.322,20	-	
TOTALE (A-B-C)		1.200.551,28	1.367.242,73	1.434.384,47	
SPESA PER ASSUNZIONI PROGRAMMATE (+)		195.372,71	-	-	ALL. B-prot. 7100/2024
TOTALE SPESA PERSONALE EFFETTIVA	1.331.404,86	1.395.923,99	1.367.242,73	1.434.384,47	
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU ENTRATE	42,12%	43,34%	42,32%	44,40%	

(1) Trasferimenti da altri Enti per assunzione n. 1 Assistente sociale (33.426,43, al netto dell'IRAP) e n.2 assunzione PNRR (Argano-Lo Porto 22.488,34 nel 2023 e 33.715,31 per il biennio successivo. Al netto dell'IRAP).

(2) La proiezione della spesa del personale per l'anno 2024 è data dalla spesa del personale 2023, detratto il risparmio prodotto dalle cessazioni 2023 pari ad euro 93.193,32 e aggiungendo la spesa per assunzione di n. 1 agente di P.M. (dal 01/02/2024) di euro 27.737,28.

Il tetto di spesa del personale nel 2025 che consente il rispetto del valore soglia di rientro del 31,60%, considerate le entrate indicate per lo stesso anno, è pari ad euro:

1.020.909,85

- il rapporto tra la spesa di personale al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo Rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 - 2023), al netto del FCDE stanziato (dato assestato consolidato) nel Bilancio di previsione 2023, si attesta al 42,12% , dunque al di sopra del valore soglia di massima spesa del personale correlata alla fascia demografica di appartenenza, di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del D.M., pari al **27,60%**, e superiore anche al valore soglia di rientro di cui alla tabella 3 dell'art. 6 (**31,60%**), come riportato nella superiore tabella D.

Giova evidenziare che assumendo, più correttamente, a base dei calcoli previsionali esposti nella sopra riportata tabella, la spesa del personale per gli anni 2024 e 2025 (rispettivamente euro 1.527.231,00 ed euro 1.469.849,95) prevista nel Bilancio di previsione 2024/2026, avremmo un peggioramento della situazione rappresentata;

- nel determinare il citato rapporto (spesa del personale/media entrate correnti triennio 2021/2022/2023), l'Ente ha decurtato la media delle entrate correnti del triennio precedente (denominatore) dell'entrata corrispondente al rimborso annuale corrisposto dalla Regione Sicilia per le stabilizzazioni di cui all'art. 20 del D.LGS. 75/2017 e art. 3 della L.R. 27/2016; inoltre ha detratto dalla spesa del personale (numeratore), un importo corrispondente a detto rimborso, considerando dunque "neutre" la spesa e l'entrata, poiché riferite all'assunzione di personale etero-finanziato (come si evince dall'allegato D alla proposta di delibera in esame);
- il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sancisce la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziato: ***"a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"***;
- pertanto tali trasferimenti a carico del bilancio della Regione siciliana, verso le autonomie locali, sono da ricondurre al novero degli etero-finanziamenti previsti dalla fattispecie generale e astratta dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104 del 2020, e come tali, dal 2021 non rilevano - eventualmente anche solo parzialmente - ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, comma 3, del D.L. n. 34 del 2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, **per le nuove assunzioni etero-finanziate effettuate successivamente alla data del 14 ottobre 2020;**
- la disposizione di cui all'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104 del 2020, **pone espressamente, tra le condizioni per l'irrelevanza ai fini del calcolo del valore soglia suddetto anche quella legata al momento dell'assunzione**, che dev'essere effettuata in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 104/2020, ossia dopo il 14 ottobre 2020, in tal modo escludendo dal regime derogatorio il personale etero-finanziato assunto anteriormente (Cfr. Corte dei Conti Sicilia – Deliberazioni n. 89/2023/PAR, n. 111/2022/PAR, n. 50/2022/PAR);
- nel Comune di Chiusa Sclafani le stabilizzazioni, di cui all'art. 20 del D.LGS. 75/2017 ed all'art. 3 della L.R. 27/2016 e s.m.i., si sono perfezionate nel 2019;
- **alla luce di quanto sopra espresso, non possono considerarsi "neutre" le spese per il personale etero-finanziate, inerenti le stabilizzazioni di cui all'art. 20 del D.LGS. 75/2017 ed all'art. 3 della L.R. 27/2016 e s.m.i., in quanto effettuate anteriormente al 14/10/2020;**
- **di conseguenza, non considerando neutre le spese per il personale etero-finanziate ed inerenti le stabilizzazioni sopra citate, il rapporto tra la spesa di personale al netto dell'IRAP, rilevata dall'ultimo Rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 –**

2022 - 2023), al netto del FCDE stanziato (dato assestato consolidato) nel Bilancio di previsione 2023, si attesta al 42,12%, al di sopra del valore soglia di massima spesa del personale correlata alla fascia demografica di appartenenza, di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del D.M., pari al 27,60% e superiore anche al valore soglia di rientro di cui alla tabella 3 dell'art. 6 (31,60%), come evidenziato nella superiore tabella D.

CONSTATATO altresì che:

- per l'art. 6, comma 1, del più volte citato D.M.: *“I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia ..”*;
- l'Ente è obbligato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.33 del D.L. n.34/19, ad adottare *“un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%”*, di conseguenza, la previsione e l'effettuazione di assunzioni è da ritenersi consentita nella misura in cui sia assicurato l'assolvimento dell'obbligo di graduale rientro annuale prescritto dalla norma;
- nell'ipotesi di entrate correnti per il triennio 2024/26, formulata nel presente Programma triennale, le **assunzioni** a tempo **indeterminato** in esso previste non consentono di adempiere all'obbligo sopra richiamato, del conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia, pari al 31,60%, individuato dalla Tabella 3 dell'art. 6 del D.M. 17/03/2020 per la fascia demografica cui l'Ente appartiene, come posto in evidenza nella precedente tabella D;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001,

accerta

che la proposta di piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 **non consente di rispettare le disposizioni** di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i., nonché all'art. 6, comma 1 del relativo decreto attuativo, che impongono agli Enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia;

esprime

parere **non favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale (prot. n. 5743/2024 come rettificata con prot. n. 7100/2024), avente ad oggetto, *quale sezione del PIAO*, il *“PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026*.

Villafranca Tirrena, 10/07/2024

IL REVISORE UNICO

Michele Pantano (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente.

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI D. Lgs. 165/2001 AL 01/06/2024

CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE		Ore	Posti in organico	Variazioni posti in organico	ASU	Ridترم. Organico	Posti occ.	Posti vacanti	Posti in organico al 01/06/2024
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	36	1				0	1	1
		18	1				1	0	1
	Istruttore Direttivo Contabile	36	1				0	1	1
	Istruttore Direttivo amministrativo	36	2				1	1	2
	Assistente Sociale	36	1				1		1
TOTALE FUNZIONARI EL. QUAL. EX CAT. D1			6	0		0	3	3	6
C1	Istruttore Amministrativo/ Tecnico	24	19				18	1	19
		24	2				1	1	2
	Istruttore Contabile	36	1				1		1
	Agente di Polizia Municipale	32	5				3	2	5
	Totale ISTRUTTORI EX CAT. C		27			0	23	4	27
B3	Collaboratore Amm.vo	36	1				1	0	1
	Autista Automezzi Complessi (Scuolabus)	32	2				1	1	2
Totale OPERATORI ESPERTI EZ Cat.B3			3			0	2	1	3
B1	Esecutore Amm.vo/tecnico	24	9				9		9
		24	10				10		10
		36	1				1	0	1
		24	5				5		5
Totale OPERATORI ESPERTI EX Cat.B1			25		0	0	25	0	25
A1	Operatore tecnico	36	1				0	1	1
		32	2				2		2
Totale OPERATORI EX CAT.A			3			0	2	1	3

Note:

TOTALE D.O.		64	0	0	0	0	55	9	64
--------------------	--	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
(Città Metropolitana Di Palermo)
Piano Assunzionale a tempo indeterminato
Anno 2024

PROFILO PROFESSIONALE DA ASSUMERE	CATEGORIA	N. POSTI DA ASSUMERE	SPESA ANNUA PROCAPIT E AL NETTO DELL'IRAP	SPESA ANNUA COMPLESSIVA AL NETTO DELL'IRAP	RISORSE integrative di cui all'art. 9 comma 28- 1. 122/2010 A CARICO DELL'ENTE	RISORSE assunzionali
						127.926,42
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	ISTRUTTOR	1	dipende dalla scelta			
		32h/ sett.				
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORE	1	27.737,28	27.737,28		27.737,28
		32h/ sett.				
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	ISTRUTTORE	spesa massima teorica in caso di 36h/sett., ma la spesa dipenderà dell'effettivo contratto. In caso di tempo parziale sarà inferiore.		2.554,89		2.554,89
FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	1 36h/sett	33.891,34	33.891,34		33.891,34
FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	1 36h/sett	33.891,34	33.891,34		33.891,34
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO	FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	1 36h/sett	33.891,34	33.891,34		33.891,34
Spesa destinata all'incremento orario contr. Dip. a tempo parziale				60.000,00		60.000,00
Progressioni verticali in deroga comma 6, 7, 8 art. 13 CCNL 26/11/2022	Un istruttore Tecnico e un istruttore Amministrativo	2	1.703,26	3.406,52		3.406,52
Totale spesa assunzionale 2024				195.372,71	0,00	195.372,71
				127.590,03		
Spese per assunzioni al netto dell'eterofinanziamento						
trasferimenti da altri enti ai fini dell'eterofinanziamento						67.782,68
RESIDUI CAPACITA' ASSUNZIONALI						336,39
PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2025						
PROFILO PROFESSIONALE DA ASSUMERE	CATEGORIA	N. POSTI DA ASSUMERE	SPESA ANNUA PROCAPIT E AL NETTO DELL'IRAP	SPESA ANNUA COMPLESSIVA AL NETTO DELL'IRAP	RISORSE integrative di cui all'art. 9 comma 28- 1. 122/2010 A CARICO DELL'ENTE	risorse assunzionali

						32.402,89
						0,00
						0,00
Totale spesa assunzionale 2025				0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA ASSUNZIONI				0,00		
RESIDUI CAPACITA' ASSUNZIONALI						32.402,89

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PROGRAMMAZIONI DELLE ASSUNZIONI RISPETTO AL TETTO DI CUI ALL'ALL. D

Spesa massima prevista per assunzioni rilevata ai sensi dell'art. 33 d.l. 34/2019 d DM 17/03/2020	Spesa per assunzioni programmate nel 2024 al netto dell'etero finanziamento	Spesa per assunzioni programmate nel 2025	Spesa per assunzioni programmate e nel 2026	Totale spesa per assunzioni fino al 2025 e rilevanti ai fini del parametro ai sensi dell'art. 33 d.l. 34/2019 d DM 17/03/2020
127.926,42	127.590,03	0,00	0,00	127.590,03

Dati Gestito		STIPEDI E ASSGNI FISSI										ONERI PREVID.LI E ASS.LI C/E					Oneri C/E	Totale Generale	Tot. Al netto irap	Cessazioni per anno				
Nr.ord.	Cognome e Nome	Q.F.	DATA NASCITA	ETA' PENSIO NABILE	DATA DECORRENZA PENSIONE	Stip.base	Ind.vac. C.le	Ind. Di qualific a	Ind. di comp.fondo	Ind. Comp.	IVC INTEGRAZ.	Rateo 13	Totale	Totale Retrib.lorda	Cpdel 23,80%	Inail	INAIL 1%	Totale	irap8,50%					
7	Gallina Giuseppe	A1	16/08/1957	67	01/09/2024	18.283,31	91,42	64,56	351,72	37,08	408,34	1.565,26	19.413,43	19.413,43	4.620,40	53.789,00	126,19	1,26	5.475,12	1.650,14	26.538,69	24.888,55		
8	Cascio Michele	B3	30/03/1958	67	01/04/2024	20.072,88	100,36		426,84	44,76	168,10	1.695,11	22.508,05	22.508,05	5.356,92	629,81	146,30	1,46	6.133,03	1.913,18	30.554,26	28.641,08	53.529,63	ANNO 2024
9	Giagalanti Domenico	B3	15/08/1958	67	01/09/2025	20.072,88	100,36		426,84	44,76	672,41	1.737,14	23.054,39	23.054,39	5.486,94	631,02	149,85	1,50	6.267,81	1.959,62	31.281,82	29.322,20	29.322,20	ANNO 2025
TOTALE						58.429,07	292,14	64,56	1.205,40	126,60	1.248,85	4.997,51	64.975,87	64.975,87	15.464,26	55.049,83	422,34	4,22	17.875,96	5.522,94	88.374,77	82.851,83	82.851,83	

Prospetto dimostrativo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti

	DATI DA CONSUNTIVO ANNO 2023	variazioni avvenute entro il 31/12/2023 che si ripercuotono nel 2024	PROIEZIONE 2024 aggiornata agli eventi avvenuti dopo il 31/12/2023 che si ripercuotono nel 2024	PROIEZIONE 2025	programmazione al 1/1/2026
ENTRATE - Titoli I, II e III - MEDIA TRIENNIO	3.418.441,21 €		3.418.441,21 €	3.418.441,21 €	3.418.441,21 €
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI EX ART. 557 COMMA 3 SEPTIES DEL D.L. 104/2020	619.703,89 €		602.468,30 €	602.468,30 €	602.468,30 €
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	201.566,27	-	130.236,15 €	120.572,11 €	120.482,11 €
ENTRATE al netto di FCDE - su MEDIA TRIENNIO	2.597.171,05 €		2.685.736,76 €	2.695.400,80 €	2.695.490,80 €
SPESA DI PERSONALE ultimo rendiconto (Titoli I-Macroaggr. I e 2)	1.387.319,63 €		1.321.863,59 €	1.396.062,58 €	1.399.143,27 €
Riduzione per pensionamenti/cessazioni nell'anno precedente e altri risparmi dell'anno al netto dell'irap		93.193,32	53.529,63 €	29.322,20 €	
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI EX ART. 57 COMMA 3 SEPTIES DEL D.L. 104/2020	619.703,89 €		602.468,30 €	602.468,30 €	602.468,30 €
SPESA DI PERSONALE STRUTTURALE (AL NETTO DI PENSIONAMENTI/CESSAZIONI e rimborsi)	767.615,74 €		665.865,66 €	764.272,08 €	796.674,97 €
SPESA STRUTTURALE PROGRAMMATE	29,56%		24,79%	28,35%	29,56%
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE					
PERCENTUALE PROGRAMMATA DI SPESA DEL PERSONALE			24,79%	28,35%	29,56%
spazi disponibili per le assunzione dell'anno			127.926,42 €	32.376,29	0,00
valore soglia del rendiconto 2025 ex art. 6 comma 3 dm 17/	29,56%				

Limite soglia spesa del personale al 31/12/2025					
SPESA PER ASSUNZIONI PROGRAMMATE NELL'ANNO spazi disponibili per le assunzione dell'anno		27737,28	127.728,62 €	32.402,89 €	0,00 €
SPESA DI PERSONALE AL NETTO DEI RIMBORSI			793.594,28 €	796.674,97 €	796.674,97 €
SPESA EFFETTIVA (% INCIDENZA SU MEDIA ENTRATE)			29,55%	29,56%	29,56%

SPESA PERSONALE CESSATO 2023

ALLEGATO "E"

GHI.GESTIO		STIPEDI E ASSGNI FISSI											ONERI PREVID.LI E ASS.LI C/E					Oneri C/E	Totale					
Nr.ord.	Cognomne e Nome	Q.F.	DATA NASCITA	ETA' PENSIO NABILE	DATA DECORRENZA PENSIONE	Stip.base	Ind.vac. C.le	Ind. Di qualific a	Ind. di comp.fondo	Ind. Comp.	UNA TANTUM	Rateo 13	Totale	Totale Retrib.lorda	Cpdel 23,80%		Inail	INAIL 1%	Totale	irap8,50%	Totale Generale	Tot. Al netto irap	Cessazioni per anno	
1	Blanda Vincenza	B3	06/06/1956	67	01/07/2023	20.072,88	100,36		426,84	44,76	301,09	1.706,19	22.652,12	22.652,12	5.391,20	630,13	147,24	1,47	6.168,57	1.925,43	30.746,12	28.820,69		
2	Coscino Nicolò	C1	19/01/1956	67	01/02/2023	21.392,87	106,96		497,52	52,08	320,89	1.818,39	24.188,71	24.188,71	5.756,91	671,56	157,23	1,57	6.585,70	2.056,04	32.830,45	30.774,41		
3	Coscino Antonino	D1	30/06/1956	67	01/07/2023	23.212,35	116,06		563,40	59,40	348,19	1.973,05	26.272,45	26.272,45	6.252,84	728,68	170,77	1,71	7.154,00	2.233,16	35.659,61	33.426,45		
4	Marino Giuseppa	B1	12/07/1956	67	01/08/2023	19.034,51	95,17	64,56	426,96	44,76	285,52	1.617,93	21.569,41	21.569,41	5.133,52	599,39	140,20	1,40	5.874,51	1.833,40	29.277,32	27.443,92		
5	Giancimino Vincenzo	C1	19/11/1956	67	01/12/2023	21.392,87	106,96		497,52	52,08	320,89	1.818,39	24.188,71	24.188,71	5.756,91	671,56	217,94	2,18	6.646,41	2.056,04	32.891,16	30.835,12		
6	Vernaci Giuseppe	C1	02/10/1957	67	01/07/2023	21.392,87	106,96		497,52	52,08	320,89	1.818,39	24.188,71	24.188,71	5.756,91	671,56	217,94	2,18	6.646,41	2.056,04	32.891,16	30.835,12	182.135,71	
TOTALE						126.498,35	632,47	64,56	2.909,76	305,16	1.897,47	10.752,34	143.060,11	143.060,11	34.048,29	3.972,88	1.051,32	10,51	39.075,60	12.160,11	194.295,82	182.135,71	182.135,71	ANNO 2023

SPESA PERSONALE CESSATO 2023

COSTO ALLA DATA DI CESSAZIONE

ALLEGATO "E"

GHI.GESTIO		STIPEDI E ASSGNI FISSI											ONERI PREVID.LI E ASS.LI C/E					Oneri C/E	Totale					
Nr.ord.	Cognomne e Nome	Q.F.	DATA NASCITA	ETA' PENSIO NABILE	DATA DECORRENZA PENSIONE	Stip.base	Ind.vac. C.le	Ind. Di qualific a	Ind. di comp.fondo	Ind. Comp.	UNA TANTUM	Rateo 13	Totale	Totale Retrib.lorda	Cpdel 23,80%		Inail	INAIL 1%	Totale	irap8,50%	Totale Generale	Tot. Al netto irap	Cessazioni per anno	
1	Blanda Vincenza	B3	06/06/1956	67	01/07/2023	10.036,44	50,18		213,42	22,38	150,55	725,22	11.198,19	11.198,19	2.665,17	311,38	72,79	0,73	3.049,34	951,85	15.199,38	14.247,53		
2	Coscino Nicolò	C1	19/01/1956	67	01/02/2023	1.782,74	8,91		41,46	4,34	26,74	154,44	2.018,63	2.018,63	480,43	56,05	13,12	0,13	549,60	171,58	2.739,81	2.568,23		
3	Coscino Antonino	D1	30/06/1956	67	01/07/2023	11.606,18	58,03		281,70	29,70	174,09	978,42	13.128,12	13.128,12	3.124,49	364,11	85,33	0,85	3.574,78	1.115,89	17.818,79	16.702,90		
4	Marino Giuseppa	B1	12/07/1956	67	01/08/2023	11.103,46	55,52	37,66	249,06	26,11	166,55	939,73	12.578,09	12.578,09	2.993,59	349,53	81,76	0,82	3.425,70	1.069,14	17.072,93	16.003,79		
5	Giancimino Vincenzo	C1	19/11/1956	67	01/12/2023	19.610,13	98,05		456,06	47,74	294,15	1.663,95	22.170,08	22.170,08	5.276,48	615,52	199,75	2,00	6.091,75	1.884,46	30.146,29	28.261,83		
6	Vernaci Giuseppe	C1	02/10/1957	67	01/07/2023	10.696,44	53,48		248,76	26,04	160,45	901,72	12.086,89	12.086,89	2.876,68	335,57	108,90	1,09	3.321,15	1.027,39	16.435,43	15.408,04	93.192,32	
TOTALE						64.835,39	324,17	37,66	1.490,46	156,31	972,53	5.363,48	73.180,00	73.180,00	17.416,84	2.032,16	561,65	5,62	20.012,32	6.220,31	99.412,63	93.192,32	93.192,32	ANNO 2023

